



STATUTO

della

SOCIETÀ CACCIATORI ALPINA

Del Circolo di Roveredo

Sezione dell'Associazione cantonale cacciatori grigionesi a patente
(ACCGP)

I.DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

Sotto la denominazione di "Società Cacciatori Alpina" è costituita un' associazione a nonna degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Essa è affiliata all'Associazione cantonale dei cacciatori grigionesi a patente (ACCGP) e ne costituisce una sezione ai sensi dell'art. 14 del relativo statuto.

Denominazione

La sede della società è quella del domicilio del presidente in carica

Sede



II. SCOPO

Art. 2

La società si propone di:

Scopo

- a) difendere i diritti e gli interessi dei cacciatori
- b) operare per un esercizio corretto della caccia conformemente alle vigenti disposizioni legali;
- c) promuovere lo stato e la cura della selvaggina, nonché azioni di ripopolamento;
- d) promuovere la lotta contro i nocivi;
- e) reprimere il bracconaggio in collaborazione con gli organi di sorveglianza;
- f) promuovere l'amicizia, la camerateria e il dialogo fra i soci anche mediante manifestazioni e trattenimenti quali: tiri, feste, tombole, ecc.

III. SOCI

Art. 3

La società si compone di soci paganti un contributo annuo fissato dall'Assemblea. Ogni socio fa parte implicitamente dell'ACCGP.

Soci

I soci che non intendono fare parte dell'ACCGP non devono versare, oltre alla quota annua, una tassa stabilita dalla Federazione cantonale. Per quanto concerne l'assunzione, rispettivamente l'espulsione, di un socio federato fanno stato le norme degli statuti dell'ACCGP.

Ogni cittadino svizzero in possesso dei diritti civili può far parte della Società qualora non gli sia stato negato il diritto di esercitare la caccia. Anche chi non è cacciatore può far parte della Società.

Ammissione

In via eccezionale possono essere ammessi anche cittadini stranieri. Ogni socio è vincolato alla Società almeno per un anno a partire dalla sua ammissione. Le ammissioni vengono accordate dal Comitato dietro domanda del candidato o su presentazione di un socio. L'ammissione risulta effettiva dopo il pagamento della quota sociale.



Il socio che esce dalla Società perde ogni diritto ad essa inerente.
Hanno diritto di voto i soci che hanno versato la quota sociale entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'assemblea in corso e i cacciatori

Dimissioni
Diritto di voto

che hanno superato gli esami di idoneità l'anno corrente.
Possono essere nominati soci onorari dall'Assemblea sociale per servizi particolari resi alla stessa o per elargizioni generose in favore della sezione.
Ai soci onorari verrà rilasciato un certificato di benemerenzza.

Soci onorari

IV. ESPULSIONI

Art. 4

Un socio sarà espulso dalla Società:

- a) se verrà meno ai suoi doveri verso la Società compromettendone gli interessi morali e materiali;
- b) se si renderà indegno di appartenervi per aver commesso azioni lesive all'etica venatoria
- c) se rifiuterà il pagamento della quota sociale
- d) se violerà coscientemente le disposizioni statutarie

Motivazioni
di espulsione

L'espulsione viene decisa dall'Assemblea su proposta del Comitato o di un socio.

Proposta e
decisione

Un socio potrà essere riammesso non prima di un anno a decorrere dall'espulsione, con consenso dei due terzi dei soci presenti in assemblea.

Riammissione

V. AMMINISTRAZIONE

Art. 5

Il periodo di esercizio inizia il 1. dicembre e si chiude il 30 novembre di ogni anno.

Periodo

Art. 6

La Società vincolata per i suoi impegni VCISO terzi dalla firma collettiva del presidente e del segretario o cassiere

Vincoli
verso terzi



Art. 7

Il Comitato può disporre fino a un importo di Fr. 1'500.--
Per importi superiori che non figurano nel preventivo occorre il
consenso dell'Assemblea.

**Disposizioni
finanziarie**

VI.ORGANIZZAZIONE

Art. 8

Gli organi della Società sono :
a) l'Assemblea dei soci
b) il Comitato direttivo
c) la Commissione di revisione
d) i delegati

Organi

Art. 9

a) L'assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo della Società.

Essa si svolge di regola nel mese di novembre o di dicembre.

Viene inoltre convocata quando il Comitato lo ritiene opportuno o
se almeno un quinto dei soci lo richiede con domanda scritta,
comunicandole i motivi.

L'assemblea dei soci decide in merito a tutte le questioni importanti
che riguardano la Società.

Ordinaria

Straordinaria

Art. 10

Tutte le assemblee saranno indette mediante convocazione scritta
contenente l'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata .
al domicilio di ogni socio almeno tre giorni prima della data
dell'assemblea.

Convocazione



Art. 11

Sono in particolare di competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente;
- b) l'approvazione della relazione presidenziale, risp. del Comitato;
- c) l'approvazione dei conti su proposta della Commissione di revisione. nonché del preventivo;
- d) l'approvazione dello statuto e delle relative modifiche o aggiunte;
- e) le nomine statutarie. cioè del Presidente, del Comitato, della Commissione di revisione e dei delegati per il periodo di due anni;
- f) la nomina di commissioni speciali e dei soci onorari;
- g) le deliberazioni su proposte per l'Assemblea cantonale dei delegati;
- h) le deliberazioni su proposte concernenti azioni di ripopolamento e di creazione soppressione di zone di protezione;
- i) tutte le risoluzioni e i provvedimenti di interesse generale proposti dal Comitato;
- l) fissare l'importo della tassa sociale;
- m) decisioni in merito alla conduzione dello stand.

Competenze

Art. 12

Si vota generalmente per alzata di mano a maggioranza relativa dei soci presenti. A parità di voti decide il presidente: nel caso di nomine decide la sorte.

Va applicato lo scrutinio segreto se ciò viene richiesto da almeno un terzo dei soci presenti.

Modo di voto

Art. 13

Proposte di modifiche dello statuto sociale devono venir inoltrate per iscritto al Comitato direttivo almeno otto giorni prima dell'Assemblea generale.

Modifiche dello statuto

Art. 14

L'Assemblea generale non potrà prendere decisioni in merito trattande che non figurano all'ordine del giorno. Eventuali proposte saranno deferite per esame al Comitato che le presenterà ad una Assemblea successiva.

Proposte fuori ordine del giorno

Art. 15

Un'assemblea è valida qualunque sia il numero di soci presenti. Di ogni assemblea si terrà regolare verbale.

Competenza di Decidere



Art. 16

Per le modifiche o aggiunte nello statuto è necessaria l'approvazione dei due terzi dei soci presenti all'assemblea.

**Accettazione
modifiche statuto**

Art. 17

b) Il Comitato direttivo

A dirigere la Società viene nominato, dall'Assemblea generale, un Comitato direttivo composto da sette membri;

Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere e 3 membri.

Il Presidente viene scelto dall'Assemblea; per il resto il Comitato si costituisce da sè. Le persone che lo compongono vengono scelte in modo che abbiano a rappresentare le diverse zone del circondario sociale.

**Nomina e
composizione**

Costituzione

Art. 18

Il Presidente rappresenta la Società, dirige le assemblee sociali e le

Presidente

sedute del Comitato direttivo. Unitamente al Segretario o al Cassiere firma gli atti sociali di carattere amministrativo.

Veglia sul buon andamento della Società e, insieme con il Comitato, mantiene il rapporto con le Autorità e con gli Organi dell'ACCGP.

Il Vicepresidente aiuta il Presidente nel disbrigo delle sue mansioni e lo sostituisce in sua assenza.

Vicepresidente

Il Segretario redige il verbale delle Assemblee e delle sedute del Comitato. Con il Presidente sbriga la corrispondenza, convoca le riunioni e collabora con il Cassiere nella distribuzione delle tessere.

Il Cassiere tiene a giorno la registrazione finanziaria e provvede al pagamento dei conti approvati dal Comitato e dall'Assemblea.

Cassiere

Distribuisce le tessere ed incassa le tasse sociali, tenendo aggiornato l'elenco generale dei soci. Si impegna a sbrigare puntualmente le pratiche finanziarie con il cassiere centrale, in base all'art. 6 litt. c . . degli statuti dell'ACCGP. Provvede alla chiusura dei libri contabili e li sottopone per la verifica alla Commissione di revisione. Prepara con il Comitato il preventivo da presentare all'Assemblea dei soci.

I Membri del Comitato direttivo devono collaborare nell'interesse della Società al disbrigo degli affari sociali.

Membri



Il Comitato designa il capo cura della selvaggina e un responsabile del materiale di proprietà della Società.

Incarichi

Art. 19

Il Comitato è costituito in seduta con la presenza di almeno quattro membri.

Competenza di decisione

Le decisioni del Comitato sono valide se prese a maggioranza relativa. In caso di parità, decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Alle sedute del Comitato possono essere invitati gli organi di sorveglianza e il capo cura della selvaggina, i quali hanno voto consultivo.

Art. 20

Il Comitato, a seconda delle necessità, delle possibilità ed in coincidenza con la somma fissata dall'Assemblea, dispone per l'acquisto e l'allevamento della selvaggina.

Acquisto e allevamento di selvaggina

Ne cura il lancio nell'epoca e nei luoghi che riterrà più opportuni. Per ogni lancio si terrà regolare verbale.

Art. 21

c) La Commissione di revisione

La Commissione di revisione è composta di due membri e un supplente. Essa verifica la gestione finanziaria della Società e ne dà rapporto scritto all'Assemblea generale dei soci.

Composizione e compiti

Art. 22

d) I Delegati

I Delegati, il cui numero è fissato dall'art. 7 degli statuti dell'ACCGP, rappresentano la Società in seno all'Assemblea annuale della Federazione cantonale.

Delegati

VII. FINANZE

Art. 23

Le entrate della Società sono costituite da :

- a) i contributi annuali dei soci;
- b) donazioni;
- c) interessi sui capitali;
- d) utili derivati dall'organizzazione di manifestazioni sociali;
- e) imprevisti.

Entrate



Le uscite della Società sono costituite da :

- a) spese di normale amministrazione;
- b) spese per il conseguimento degli scopi della Società;
- c) spese di trasferta per i delegati all'Assemblea dell'ACCGP;
- d) imprevisti.

Uscite

Art. 24

La Società versa annualmente all'ACCGP, per la data fissata dalla stessa, la quota richiesta per ogni socio che aderisce alla Federazione e che dà diritto all'abbonamento della rivista "Bündner Jäger Zeitung" .

Quota ACCGP

VIII. SCIOGLIMENTO

Art. 25

La Società si scioglie nel caso che contasse meno di 8 soci. Lo scioglimento per altre ragioni può essere deciso dall'Assemblea generale con il consenso dei due terzi dei soci presenti. Nel caso di scioglimento fanno stato le disposizioni dell'art. 37 degli statuti dell'ACCGP.

Modalità

Art. 26

Se al momento della liquidazione della Società risultassero eccedenze passive, i soci che ne fanno parte e quelli che ne sono usciti durante l'ultimo esercizio, sono obbligati alla copertura del disavanzo.

Copertura del disavanzo

IX. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Per quanto non ~ Previsto nel presente statuto, fanno stato le norme statuarie dell'ACCOOP e si ritengono applicabili le disposizioni di legge

Disposizioni legali

Art. 28

Il presente statuto, letto ed approvato nell'assemblea dei soci del 5 dicembre 1995 a Roveredo, entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte del comitato centrale dell'ACCGP. Esso abroga e sostituisce lo statuto del 12 marzo 1971.

Approvazione ed entrata in vigore